



*Comune di
Falerone*

Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751

Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 56 DEL 27-10-2026

Oggetto:

Provvedimenti contingibili ed urgenti relativi alla crisi idrica - Limitazioni ai prelievi di acqua dalla rete idrica pubblica.

IL SINDACO

RILEVATO che la Prefettura di Fermo - Ufficio Territoriale del Governo, con propria nota prot. n. 58007 del 22/10/2026, acquisita al protocollo generale n. 11659/2026, ha posto all'attenzione dei Sindaci la necessità di sensibilizzare i cittadini ad un utilizzo consapevole della risorsa idrica, attraverso l'emanazione di precise disposizioni, al fine di scongiurare utilizzi impropri della risorsa idrica, limitandoli alle sole esigenze igienico-potabili;

RICHIAMATA la nota della società Tennacola Spa-Sant'Elpidio a Mare, Gestore del Servizio Idrico Integrato del ns. territorio. prot. 12427 del 21/10/2026, acquisita al protocollo generale n. 11615/2026, ad oggetto: *“Crisi Idrica – Comunicazione stato di allerta, con la quale viene richiesto ai Comuni di adottare apposite ordinanze sindacali, “al fine di sensibilizzare la cittadinanza per un utilizzo razionale e parsimonioso dell’acqua per scopi alimentari, igienici e sanitari, evitando sprechi ed usi impropri”;*

RITENUTE condivisibili le motivazioni costitutive delle note sopra citate, che qui si intendono integralmente richiamate ed a cui comunque si rinvia;

DATO ATTO che sussistono i presupposti per emettere un provvedimento ordinatorio atto a limitare il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico e non essenziale nell'ambito del territorio comunale, di carattere preventivo, anche al fine di evitare carenze idriche generalizzate per le esigenze igienico-sanitarie;

RAVVISATA la necessità di invitare la cittadinanza all'adozione di comportamenti volti ad un uso razionale e corretto dell'acqua, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile, evitando inutili sprechi, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini ed attori coinvolti;

CONSIDERATA, altresì, la necessità di assicurare la regolarità del servizio prioritariamente per gli usi domestici alimentari e igienico-sanitari e, al tempo stesso, la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico-domestici, al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;

RICHIAMATI:

- l'art. 98 del D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale”, che stabilisce che coloro che gestiscono e utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie alla eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi;
- l'art. 144 del medesimo D.Lgs. n.152/2006, secondo cui l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, che sono ammessi nei limiti nei quali le risorse idriche siano

sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;

- il D.P.C.M. 04/03/1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, che nello specifico al punto 8.2.10 dell'Allegato 1 “Direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche” prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali;
- gli artt. 68-70 (Sezione IV - Misure per il risparmio idrico) del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche;

RAVVISATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ORDINA

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino alla sua eventuale revoca, il divieto di prelevare l'acqua potabile dalla rete idrica pubblica per usi non prettamente domestici. In particolare, sono **VIETATI**:

- l'irrigazione ed annaffiatura di orti, giardini e prati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana (che saranno effettuati possibilmente dopo il tramonto);
- il lavaggio privato di veicoli a motore, con l'esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati;
- il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;
- il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o sportive;
- gli usi diversi da quello alimentare domestico, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali;

INVITA

- la cittadinanza tutta all'adozione di comportamenti volti ad un uso razionale e corretto dell'acqua, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini ed attori coinvolti;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga resa nota a tutta la popolazione:

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
- attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Falerone;
- mediante adeguati avvisi su tutti gli altri canali di comunicazione sociale del Comune;

DISPONE ALTRESI'

la trasmissione della presente Ordinanza:

- al Comando di Polizia Municipale,

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.56 del 27-10-2026 COMUNE DI FALERONE

- alla stazione dei Carabinieri di Falerone
- Al Gruppo Carabinieri Forestali di Montegiorgio

per opportuna conoscenza, anche a:

- Prefettura di Fermo
- Provincia di Fermo
- Tennacola Spa

INFORMA

- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che l'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00), secondo le modalità di cui alla Legge n.689/1981 e s.m.i.;
- che contro la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) delle Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, oppure, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'anzidetta pubblicazione;



IL SINDACO
Armando ALTINI